



Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 attraverso la Piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016.

Fornitura dei dispositivi di cui al gruppo K della Classificazione Nazionale dei Dispositivi (CND) "Dispositivi per Chirurgia Mini-Invasiva ed Elettrochirurgia".

Convenzione tra le Aziende Sanitarie, Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera Brotzu della Regione Sardegna per l'espletamento in unione d'acquisto della Procedura di gara Aperta telematica mediante la piattaforma della Centrale Unica di Committenza SardegnaCAT.

GARA N: 6419600

### VERBALE SEDUTA RISERVATA DEL 13 febbraio 2018

In data martedì 13 febbraio 2018, alle ore 16:00, presso i locali del Servizio Provveditorato della ASSL Nuoro, la Commissione di valutazione delle offerte tecniche della gara K si riunisce per esaminare le richieste di chiarimento pervenute successivamente alla seduta pubblica di apertura delle offerte economiche e alla contestuale proclamazione degli operatori risultati aggiudicatari per ciascun lotto.

Si riportano nel seguito le valutazioni espresse nel corso della seduta e le conclusioni condivise collegialmente dai componenti la Commissione.

In merito alla richiesta di chiarimenti presentata dal Sig. Giuseppe Pasquinucci, legale rappresentante della società Tecnomedical srl, relativamente ai lotti 21-25-37-39, la Commissione segnala quanto segue:

L'art.68 comma 4 del D.Lgs.n.163/2006 (vecchio codice dei Contratti Pubblici) e successivamente l'art.68 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice), prevedono opportunamente che un concorrente possa presentare un'offerta avente specifiche tecniche analoghe/equivalenti a quelle richieste dal Capitolato, allo scopo di favorire la più ampia possibile partecipazione.

Il Codice prevede però che all'operatore economico spetti l'onere di provare l'analogiaequivalenza del proprio prodotto, rispetto alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato.

Ad esempio il comma 7 del citato Art. 68 riporta:

"...se nella propria offerta l'offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche."

mentre al comma 8 dello stesso Articolo:

"Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all'articolo 86, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell'amministrazione aggiudicatrice."

In ottemperanza a tale indicazione, la Commissione di gara ha riesaminato attentamente sia le schede tecniche sia la campionatura, avendo conferma del fatto che, in entrambi i casi, non fosse in alcun modo riscontrabile l'equivalenza rispetto al parametro di Capitolato richiesto a pena di esclusione: "DOPPIO ANELLO TERGIFLUIDI".

In particolare, l'esame della campionatura non dava modo di riscontrare tale caratteristica e, anzi, veniva appurato che il dispositivo offerto non la possedeva.



In tale contesto, la Commissione non ha ritenuto né sufficiente né idonea a provare l'equivalenza del dispositivo offerto rispetto a quanto richiesto, né dal punto di vista costruttivo né tantomeno dal punto di vista funzionale, la dichiarazione/autocertificazione prodotta. Questa si limita infatti a riportare che, si cita testualmente: "il possesso di un doppio anello tergifluidi non si rende necessario per i Trocar di ns. fabbricazione, in quanto tale funzione viene già espletata dalle proprietà costruttive dei ns. dispositivi ed in particolare dal tipo di soluzioni tecnologiche adottate nella conformazione delle membrane interne che ne assicurano pari funzionalità ed efficacia".

La Commissione ha ritenuto che tale autodichiarazione, per genericità di argomentazione, non esaurisse "l'onere della prova con qualsiasi mezzo appropriato" opportunamente richiamato dal Codice e ha pertanto qualificato la corrispondente offerta dell'operatore economico Tecnomedical srl come "non conforme". In conseguenza di tali valutazioni, la Commissione conferma che i lotti 21-25-37-39 sono andati deserti, in quanto le offerte corrispondentemente presentate sono state ritenute non conformi.

In merito alla richiesta di chiarimenti presentata dal Sig, Carta Sandro Gavino, amministratore unico della società ILE Medical srl relativamente al lotto 100, la Commissione segnala quanto segue:

La richiesta di riesame da parte dell'operatore economico ILE Medical è da accogliere in quanto, precedentemente ai lavori della Commissione, l'Amministrazione si era formalmente espressa relativamente al lotto 100 attraverso il chiarimento n°55, in merito alla necessità che i prodotti offerti dovessero possedere a pena di esclusione un doppio elastico alle estremità.

Sulla base di tale chiarimento già fornito, la Commissione ritiene pertanto non conformi i prodotti offerti dall'operatore economico Sanifarm in quanto non corrispondenti alle caratteristiche tecniche richieste a pena di esclusione.

Di conseguenza, l'offerta presentata per il lotto 100 dall'operatore economico ILE Medical risulta l'unica conforme alle caratteristiche a pena di esclusione richieste dal Capitolato e il lotto 100 viene aggiudicato all'operatore economico ILE Medical.

In merito alla richiesta di chiarimenti presentata dal Dott. Domenico Porcu, legale rappresentante della società Sanifarm srl, relativamente ai lotti 110, 111, 123, 126 e 210, la Commissione segnala quanto segue:

### RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVI AL LOTTO 110

Per quanto riguarda il concetto di "set", la Commissione esaminatrice nell'ambito dei propri lavori e delle proprie valutazioni si è rifatta alla definizione di uso comune; si riporta quale riferimento e a mero titolo di esempio, quella fornita dal dizionario Treccani:

#### set < sèt>

Assortimento, serie di oggetti dello stesso genere e destinati al medesimo uso, specializzati per una data lavorazione.

Pertanto, poiché non diversamente specificato in maniera esplicita tramite le caratteristiche minime a pena di esclusione, la Commissione non poteva e non ha pertanto interpretato in maniera restrittiva per nessuno degli operatori economici interessati quanto richiesto attraverso le citate caratteristiche minime, ritenendo che i componenti offerti, pur se ognuno dotato del proprio codice prodotto, comunque componessero un "set" funzionale alle richieste del Capitolato.



A ciò si aggiunga che, per quanto dichiarato dal concorrente nella propria offerta tecnica e diversamente da quanto richiamato nella richiesta di chiarimenti:

- è presente un manico dotato di pulsanti integrati,

- le lunghezze richieste sono state offerte, anche considerata la tolleranza consentita dal termine "circa" richiamato dalle caratteristiche tecniche minime,

- è presente la preconnessione ai tubi di aspirazione.

Per tali motivi si conferma la valutazione di conformità del prodotto offerto dall'operatore economico Futura Medica e si conferma la conseguente aggiudicazione del lotto 110 allo stesso operatore economico.

# RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVO AL LOTTO 111

La commissione ha provveduto a riesaminare l'offerta tecnica dell'operatore economico Futura Medica sulla base delle considerazioni rappresentate.

Si conferma tutto quanto già segnalato in merito al lotto 110 ma effettivamente viene rilevata, pur essendo in qualche modo desumibile, la mancanza di una espressa indicazione circa la composizione in "materiale elettricamente isolato" prevista come caratteristica a pena di esclusione.

Non essendo possibile per la Commissione effettuare valutazioni/deduzioni che non trovino esplicito supporto in quanto formalmente riportato nell'offerta tecnica, per tali motivi si accolgono le osservazioni della ditta Sanifarm srl e si ritiene non conforme il prodotto offerto dall'operatore economico Futura Medica.

Pertanto il lotto 111 viene aggiudicato all'operatore economico Sanifarm srl, inizialmente classificatosi al secondo posto, in considerazione della somma dei punteggi tecnico ed economico conseguiti.

## RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVO AL LOTTO 123

I rilievi mossi dall'operatore economico Sanifarm srl all'offerta tecnica della ditta Medical spa e le osservazioni circa l'eventuale non conformità dei dispositivi offerti, sono irrilevanti. Ciò in quanto l'aggiudicatario provvisorio per il lotto 123 è risultato l'operatore economico Prodifarm SpA.

La commissione pertanto conferma l'aggiudicazione provvisoria per il lotto 123 all'operatore economico Prodifarm SpA.

### RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVI AL LOTTO 126

I rilievi mossi dall'operatore economico Sanifarm srl all'offerta tecnica della ditta Futura Medica e le osservazioni circa l'eventuale non conformità dei dispositivi da questa offerti, sono irrilevanti. Ciò in quanto l'aggiudicatario provvisorio per il lotto 126 è risultato l'operatore economico Teleflex Medical, mentre la richiamata offerta tecnica della ditta Futura Medica non era stata ritenuta conforme, tanto che non si era proceduto all'apertura della relativa offerta economica.

La commissione pertanto conferma l'aggiudicazione provvisoria per il lotto 126 all'operatore economico Teleflex Medical.

### RICHIESTA DI CHIARIMENTI RELATIVI AL LOTTO 210

L'operatore economico Sanifarm richiede l'esclusione della ditta Medical, risultata aggiudicataria del lotto in oggetto. Attraverso la comunicazione trasmessa da Sanifarm e in possesso della Commissione, non si rileva però alcuna motivazione a sostegno di tale richiesta.



Conseguentemente la Commissione conferma l'aggiudicazione del lotto 210 all'operatore economico Medical SpA.

Nuoro, 13 Febbraio 2018

Letto, approvato e sottoscritto

Dott. Franco Cossu

Dott.ssa Pietrina Deiana

Dott. Carlo De Nisco

Dott.ssa Tania Ruiu

Ing. Giovanni Secci

II Segutario Verbalizzante Dojt. Antonello Bodda